

autonomielocali srl

La società di consulenza delle autonomie locali



PROGETTO IL FEDERALISMO FISCALE E LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ALLA LUCE DELLA LEGGE 148/2011

PREMESSA

La situazione dei Tributi per gli Enti Locali prima dell'entrata in vigore del decreto sul Federalismo Municipale

N.	Tributi, canoni, compartecipazioni e	Normativa di riferimento
1	Imposta comunale sugli immobili (Ici)	Artt. 1-18 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504; art. 1, del DI 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che ha
2	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche	Artt. 1-37 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507
3	Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche dei comuni (Tosap)	Artt. 38-57 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507
4	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap)	Art. 62 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; il Cosap, cui è stata riconosciuta natura patrimoniale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 64 del 14 marzo 2008, può essere istituito in alternativa alla Tosap
5	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	Artt. 58-80 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507
6	Tariffa di igiene ambientale (Tia)	Art. 49, comma 1, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ne ha riconosciuto la natura tributaria. Il Dlgs n. 22 del 1997 è stato abrogato dall'art. 264 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152. L'art. 238 di quest'ultimo provvedimento stabilisce che «sino alla emanazione del
7	Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tia)	Art. 238 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
8	Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche	Art. 1, commi da 145 a 151 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la disciplina dell'imposta si
9	Canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblici- tari (Cimp)	Art. 62 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; al Cimp, che può essere istituito in alternativa alla relativa imposta comunale sulla pubblicità, è stata riconosciuta natura tributaria dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 141 dell'8 maggio
10	Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque (Cassa)	Artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319; dal 3 ottobre 2002 non ha più natura tributaria, a seguito dell'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 62, del Dlgs 11 maggio 1999, n. 152, operata dall'art. 24, comma 1, lett. a) del Dlgs
11	Tassa per l'ammissione ai concorsi	Art. 1 del Rd 21 ottobre 1923, n. 2361
12	Contributo per il rilascio del permesso di	Art. 16 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380
13	Diritti di segreteria	Art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604
14	Addizionale comunale all'Irpef	Dlgs 28 settembre 1998, n. 360
15	Addizionale comunale all'accisa sull'energia	Art. 6 del dl 511/1988, convertito dalla legge 20/1989
16	Addizionale comunale sui diritti di imbarco	Legge 24/12/2003, n. 350 (art. 2, comma 11)
17	Addizionale per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza	Istituita dal Rdl 2145/1937, convertito dalla legge 614/1938, e integrata dall'articolo 1 della legge
18	Compartecipazione comunale al gettito Irpef	1346/1961: dall'anno 1996 è stata devoluta ai Comuni, in sede di riscossione Art. 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

IL DECRETO SUL FEDERALISMO FISCALE

Il nuovo provvedimento in materia di federalismo fiscale municipale contiene alcune importanti disposizioni dirette a rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali, nonché a incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario.

A tal fine è assicurato al Comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto ed è elevata al 50% la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D1 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2005.

La quota del 50%, in particolare, è attribuita in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo.

È rinviato, invece, a un Dm Economia la determinazione delle modalità di recupero delle somme attribuite ai Comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo.

Ai singoli Comuni, inoltre, è garantito l'accesso, secondo le modalità da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato - Città e Autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:

a) ai contratti di locazione nonché a ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;

b) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;

c) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;

d) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa.

Ai Comuni è altresì assicurato l'accesso a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente a immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel Comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali.

Anche in questo caso, le modalità di accesso dovranno essere stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato - Città e autonomie locali.

Per garantire il raggiungimento ottimale dei suindicati obiettivi è disciplinato che dovrà essere integrato il sistema informativo della fiscalità nazionale, d'intesa con l'Anci, con i dati relativi alla fiscalità locale; il tutto per assicurare ai Comuni i dati, le informazioni e i servizi necessari alla gestione dei nuovi tributi concernenti l'imposta municipale propria e quella secondaria.

Il sistema informativo della fiscalità dovrà assicurare comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione e ai contratti di somministrazione.

Il sistema integrato di previsioni dirette al contrasto dell'evasione ed elusione tributaria, infine, si completa con la previsione, a decorrere dal 1° aprile 2011, che gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli

La società di consulenza delle autonomie locali

obblighi di dichiarazione agli uffici dell’Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del Rdl 652/1939 convertito, con modificazioni, dalla legge

1249/1939, sono quadruplicati; il 75% dell’importo delle sanzioni così irrogate, peraltro, dovrà essere devoluto al Comune ove è ubicato l’immobile interessato.

PARTECIPAZIONE I Comuni possono partecipare all’accertamento fiscale direttamente o anche attraverso società ed enti partecipati appositamente incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali. In altri termini, nei casi in cui il Comune non disponga della necessaria struttura per attivare le attività di controllo tributario, ovvero nei casi in cui si renda necessario affiancare le strutture già esistenti nelle attività ispettive, è data loro possibilità di agire attraverso società o enti da essi partecipate, dotate delle necessarie professionalità ed esperienze nel settore.

I controlli fiscali ai quali i Comuni sono chiamati ad interagire con l’agenzia delle Entrate, riguardano i principali tributi erariali quali, a titolo esemplificativo, l’imposta sui redditi, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro e catastale. L’obiettivo è quello di scovare i valori imponibili sottratti al fisco, sia dall’evasore totale e sia da chi elude parte delle imposte erariali dichiarando una ricchezza imponibile minore di quella realizzata. In particolare, è possibile procedere alle verifiche fiscali utilizzando le banche dati del Comune relative ai tributi locali e alle principali entrate patrimoniali, al fine di conoscere ad esempio:

a) la situazione immobiliare del contribuente (unità immobiliari possedute e utilizzate come prima casa, a disposizione ovvero per usi diversi) e il numero delle utenze attivate (a proposito della tassa di smaltimento, del canone di occupazione - passi carrabili - delle utenze idriche). Attraverso questo dato, ad esempio, è possibile verificare indirettamente le unità immobiliari in locazione o strumentali all’esercizio di attività professionali o industriali. Ancora, è possibile individuare le unità immobiliari oggetto di condono edilizio o quelle che non sono state mai dichiarate ai fini delle imposte erariali;

b) la situazione reddituale dichiarata ai fini dell’accesso ai servizi dell’ente previa corresponsione di tariffe agevolate;

c) la dimora abituale del contribuente ai fini del corretto recapito delle comunicazioni personali.

Accanto alle informazioni tributarie disponibili dagli incroci dei dati presenti nelle banche dati dei diversi tributi locali, il Comune può mettere a disposizione degli uffici delle imposte dirette e degli uffici provinciali del territorio anche le notizie reperite nel corso di accessi, ispezioni e verifiche presso i contribuenti come, ad esempio, in merito alle residenze fittizie di persone fisiche e giuridiche, alle ristrutturazioni edilizie, agli immobili locati senza contratto e agli immobili con utenze intestate a soggetti diversi dal proprietario o dall’utilizzatore. Fondamentali, infine, possono essere le informazioni elaborate dal Comune in fase di riscossione, riguardo alla correttezza dei codici fiscali e delle partite Iva rispetto ai dati anagrafici, alle intestazioni societarie, ovvero rispetto all’ubicazione effettiva e della residenza o della dimora abituale ovvero della sede legale. Altri dati possono essere forniti con riguardo ai beni posseduti da società rispetto a eventuali azioni esecutive già intraprese.

A ogni modo, le informazioni finalizzate al recupero dell’evasione ed elusione tributaria devono essere:

a) elaborate in termini di segnalazioni strutturate, intendendosi per tali le posizioni soggettive riguardo le quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che in modo inequivocabile e, quindi, senza incertezza e necessità di ulteriori elaborazioni, evidenzino comportamenti evasivi ed elusivi. A tal fine, costituiscono oggetto di comunicazione all’agenzia delle Entrate il nome e cognome, il codice fiscale o la partita Iva. Per i Comuni, inoltre, le situazioni sintomatiche dei fenomeni evasivi, debbono riguardare

La società di consulenza delle autonomie locali

l'economia sommersa e l'utilizzo del patrimonio immobiliare in evasione delle relative imposte;

b) rappresentate in archivi strutturati, con preminente riferimento ai cespiti immobiliari, già oggetto di accertamento definitivo ai fini dei tributi locali, quali Ici e Tarsu.

È opportuno infine, sottolineare che ai sensi del comma 5, dell'articolo 18, del Dl 78/2010, la partecipazione dei Comuni all'attività di contrasto all'evasione è riferita, oltre che all'accertamento fiscale, anche a quello contributivo.

LE ATTIVITÀ Ai fini della partecipazione dei Comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche, il Dpr 600/1973, ne disciplina all'articolo 44 la procedura. In particolare, è previsto che l'agenzia delle Entrate metta a disposizione dei Comuni le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti in essi residenti. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, comma 4 e seguenti del medesimo Dpr n. 600, inviano una segnalazione ai Comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi.

Il Comune di domicilio fiscale del contribuente, o il Consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti, possono essere segnalati dal Comune anche nel caso di omissione della dichiarazione. Il Comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento ai predetti accertamenti, comunica, entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. Il Comune per gli adempimenti ivi previsti può richiedere dati e notizie alle Amministrazioni ed Enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.

Per completezza, il richiamo all'articolo 38, comma 4 e seguenti, del Dpr 600/1973, di disciplina dell'accertamento sintetico, ha per oggetto l'attività dell'ufficio che integra il controllo formale delle dichiarazioni e che si basa su elementi e circostanze di fatto certi, diretti a consentire di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. Resta ferma per il contribuente la facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

LA VERIFICA Con il comma 333 dell'articolo 1 della legge Finanziaria per il 2005, è riconosciuta la possibilità agli Enti locali di richiedere all'agenzia del Territorio della provincia di appartenenza la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata ubicate in microzone per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato in base al Dpr 138/1998 e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'Ici (rendita catastale corrente) si discosti significativamente dall'analogo rapporto concernente l'insieme delle microzone comunali.

Con il comma 336, dell'articolo 1 della Finanziaria per il 2005, è stato altresì disciplinato che gli Enti locali, nel caso in cui accertino la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, sono tenuti a richiedere ai

La società di consulenza delle autonomie locali

titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione delle richieste (debitamente documentate) di aggiornamento che devono essere redatte ai sensi del regolamento di cui al Dm Finanze 701/1994.

Le predette unità immobiliari, devono essere individuate dai Comuni sulla base della constatazione di idonei elementi, quali, a titolo esemplificativo, quelli rinvenibili nell'archivio edilizio comunale, nell'archivio delle licenze commerciali comunali, ovvero verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle immagini territoriali.

In tale ambito, sono oggetto di trattazione a cura dell'Agenzia del Territorio, rispettivamente:

- a) le unità immobiliari private che sono state interessate da interventi edilizi che abbiano comportato la modifica permanente nella destinazione d'uso, ovvero un incremento stimabile almeno nel 15 per cento del precedente valore di mercato;
 - b) le unità immobiliari private di nuova costruzione e non dichiarate in catasto;
 - c) le costruzioni che sono passate dalla categoria delle esenti a quelle soggette a imposizione;
 - d) le unità immobiliari private cui è attribuita la massima classe prevista per la categoria di appartenenza, a eccezione degli interventi edilizi sugli immobili che giustificano la mutazione della categoria catastale originaria in altra di maggior pregio (segnatamente per le abitazioni di tipo ultra-popolare e rurale alla presenza di ristrutturazioni, o riqualificazioni significative). In ogni caso, sono fatti salvi i casi in cui sono applicabili le modalità di classamento richiamate all'articolo 11, comma 2, del Dl 70/1988, convertito con modificazioni nella legge 154/1988.
- Devono, invece, ritenersi fuori dell'ambito di applicazione delle attività di accertamento previste dal citato comma 336, sia i beni pubblici (in altre parole

quei beni del demanio necessario e del demanio incidentale che appartengono allo Stato ovvero agli Enti pubblici territoriali a titolo di proprietà pubblica) e sia le unità immobiliari che estranee alla casistica sopra esposta, presentano una rendita:

- a) non coerente con i correnti valori immobiliari di mercato, a seguito di intervenute mutazioni del tessuto urbano ed edilizio che hanno prodotto una variazione disomogenea degli stessi valori fra una microzona e quelle limitrofe;
 - b) palesemente difforme da quell'attribuita a unità immobiliari limitrofe del tutto simili per consistenza, tipologia edilizia e merito di posizione.
- In questi ultimi due casi, infatti, la rideterminazione della rendita delle unità immobiliari può essere operata con i procedimenti eccezionali previsti rispettivamente dall'articolo 1, comma 335, della legge 311/2004, concernente la possibilità attribuita agli Enti locali di richiedere all'agenzia del Territorio della provincia di appartenenza la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata ubicate in microzone per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato in base al Dpr 138/1998 e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'Ici (rendita catastale corrente) si discosti significativamente dall'analogo rapporto concernente l'insieme delle microzone comunali.

I CONTROLLI

Sempre con lo scopo di conseguire una maggiore equità sul piano fiscale e, soprattutto, per contrastare fenomeni di elusione e/o evasione fiscale, è stata ampliata la tipologia degli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale. In

autonomielocali srl

La società di consulenza delle autonomie locali

particolare, con il comma 332 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005 è stato disciplinato l'obbligo della relativa menzione:

a) nelle denunce di inizio di attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, nei permessi di costruire e negli altri atti in materia edilizia, adeguando il disposto del decreto n. 605 del 1973 alle nuove norme in materia di edilizia;

b) su tutti i contratti concernenti l'erogazione dei servizi di pubblica utilità,

c) estendendo la previsione ora vigente per i contratti di somministrazione di energia elettrica, anche a quelli concernenti i servizi telefonici e alla fornitura di acqua e gas.

È previsto, inoltre, l'obbligo a decorrere dal 1° aprile 2005, di comunicare all'anagrafe tributaria i dati catastali identificativi degli immobili nei quali è erogato il pubblico servizio, al fine dei controlli sulla corretta applicazione dei tributi erariali e locali.

I dati catastali identificativi dell'immobile devono essere dichiarati dagli utenti in base a quanto risulta agli atti del catasto edilizio urbano o del catasto terreni. I dati catastali così comunicati dal contribuente devono essere acquisiti dagli istituti, enti e società che stipulano i relativi contratti di utenza all'atto della sottoscrizione, con la precisazione che per i contratti in essere le medesime informazioni sono dichiarate, ai predetti soggetti, solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.

LA MANOVRA DELL'ESTATE 2011 TRADOTTA NELLA LEGGE 148/2011

Negli anni 2012-2013-2014, ai Comuni verrà riconosciuto il 100% dell'introito da accertamenti erariali conseguente all'attività di collaborazione svolta nel contrasto all'evasione. Per poter accedere a tale percentuale, il Comune dovrà aver

istituito, entro il 31 dicembre 2011, il Consiglio tributario. Inoltre, gli Enti avranno facoltà di pubblicare sul proprio sito i redditi dei contribuenti, ma non nominalmente, bensì solo per categorie di contribuenti e/o per fasce reddituali. Un decreto attuativo stabilirà i criteri e le modalità; il medesimo criterio individuerà, altresì, le nuove tipologie di dati da trasmettere ai Comuni, funzionali all'attività di collaborazione nel contrasto all'evasione. Ai fini del rafforzamento degli strumenti a disposizione dei Comuni per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, sono apportate una serie di modifiche all'articolo 44 del Dpr 600/1973. Per effetto di tali modifiche:

a) l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Comuni e dei Consigli tributari le dichiarazioni dei contribuenti in essi residenti;

b) gli uffici dell'Agenzia, prima della emissione degli avvisi di accertamento, inviano una segnalazione ai Comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi e ai consigli tributari;

c) il Comune di domicilio fiscale del contribuente e il Consiglio tributario segnalano all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a provarla;

d) il Comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento ai predetti accertamenti, e il Consiglio tributario comunicano entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo;

e) il Comune e i Consigli tributari possono richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente. Dal complesso di tali nuove disposizioni quali considerazioni si possono trarre? Innanzitutto la necessità per i Comuni di definire una nuova strategia di politica fiscale, compatibile con l'assetto economico e sociale della comunità amministrata. È necessario, altresì, creare nuove strutture amministrative dotate delle necessarie competenze giuridiche e fiscali, dovendo l'attività di verifica operare oltre che sul fronte dei tributi locali, anche su quelli statali e contributivi. Attraverso l'applicazione di innovative e più efficienti procedure di gestione, in particolare, è possibile contare su una rilevazione effettiva delle reali potenzialità tributarie e patrimoniali del territorio (e, quindi, del gettito delle entrate ricavabili), con il conseguente effetto di operare le migliori scelte politiche.

Il tutto per realizzare le seguenti finalità:

- a) ridurre gli adempimenti a carico dei cittadini, attraverso la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi di carattere tributario e patrimoniale;
- b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
- c) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del Comune, nello statuto del contribuente, nel regolamento di contabilità e nei regolamenti di disciplina delle entrate comunali;
- d) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente locale.

Lo sviluppo Operativo del progetto

Abbiamo creato un pool di professionisti con competenze trasversali sulla fiscalità essi lavoreranno secondo il seguente schema:

Riferimenti normativi:

- *Articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni*
- *Articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.*
- *Provvedimento della Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2007- In vigore dal 17 dicembre 2007¹*
- *Articoli 18 e 19 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.*
- *Legge 148/2011*

Le attività di partecipazione degli Enti Locali con l'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza, l'INPS e l'Agenzia del territorio, finalizzate alla segnalazione di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni dei contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi, sono realizzate per il tramite del Consiglio tributario comunale, la cui istituzione è resa obbligatoria dalla norma di che trattasi.

Il Consiglio tributario è istituito con regolamento deliberato dal Consiglio Comunale e deve essere informato alle seguenti linee guida:

1. numero dei membri e loro profilo professionale, oltre allo schema base del funzionamento del Consiglio stesso: presidenza, deleghe, numero minimo degli incontri, ecc.;
2. determinazione delle metodiche di interfaccia e di comunicazione con gli Uffici comunali, anche attraverso una specifica risorsa – articolata a seconda delle disponibilità e del progetto obiettivo di cui al punto successivo;

¹ Norme di rimando: Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4). Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 44) recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (art. 1) recante norme in materia di partecipazione dei comuni alle attività di accertamento tributario. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 istitutivo del Codice in materia di protezione dei dati personali. Decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992, come modificato dal decreto 19 novembre 1992, recante norme per la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva.

La società di consulenza delle autonomie locali

3. definizione delle modalità di interrelazione tra le Unità Operative dell'Ente con un progetto obiettivo per la specifica dei tempi e dei modi di acquisizione e di
4. trasmissione dei dati e degli elementi utili, oltre che del sistema incentivante correlato a tali attività;
5. individuazione dei metodi di accordo con l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di finanza, l'INPS e l'Agenzia del territorio;
6. stesura di una bozza di convenzione da sottoscrivere con gli Organi dello Stato recante le modalità previste dalla lettera b) del quinto comma dell'articolo 18 e del dodicesimo comma dell'articolo 19 del decreto 78/2010.

La funzione amministrativa dell'Ente Locale deve avere riguardo a reperire le entrate necessarie per il governo del territorio e della spesa sociale. Per superare queste difficoltà i Comuni debbono promuovere un processo integrato e graduale in materia di territorio e fiscalità eliminando, in tal modo, le molteplici sperequazioni, da sempre presenti, oltre a trarne maggiori entrate.

I Comuni, in questo processo, non possono rinunciare al ruolo primario di attivare tutti i percorsi di integrazione nell'interesse di funzionamento dei propri servizi e, quindi, dei Cittadini.

Il progetto di partecipazione all'accertamento tributario si fonda sulla norma correlata alla profonda conoscenza del territorio dell'Ente Locale, individuando ed attuando le modalità operative di partecipazione del Comune all'accertamento secondo il protocollo di intesa Comune-Agenzia delle Entrate.

Le fasi progettuali sono articolate in due moduli.

I MODULO

Produce una relazione articolata del percorso progettuale con l'evidenza dei singoli punti sotto trattati, il Gant ed il cronoprogramma delle attività, oltre alle linee guida della campagna di informazione.

- a) Analisi del quadro normativo in vigore e della convenzione con l'Agenzia delle Entrate
- b) Individuazione degli ambiti di partecipazione all'accertamento fiscale
- c) Identificazione degli strumenti operativi e delle modalità di intervento nei diversi settori previsti
- d) Determinazione delle risorse funzionalmente alla capacità dell'Ente e definizione dei ruoli attraverso un protocollo interno che stabilisce i compiti e le responsabilità, oltre agli incentivi laddove previsti dai regolamenti
- e) Stesura, presentazione e discussione del regolamento del Consiglio Tributario
- f) Definizione della campagna di informazione, politicamente strategica per la ricerca e l'ottenimento del consenso
- g) Redazione del progetto, presentazione, discussione e stesura definitiva secondo le indicazioni e le esigenze del Comune.

II MODULO

Prevede l'attivazione del percorso con priorità ai settori individuati dal progetto in cui più proficue risultano le sinergie antievasione poste in essere dalla collaborazione Fisco-Comuni. Si concretizza nell'assistenza e nella consulenza per l'acquisizione delle informazioni utilizzabili ai fini dell'accertamento.

I probabili soggetti delle verifiche si indicano negli esercenti commercio e professioni, figure prive di partita IVA, svolgimento di attività diversa da quella dichiarata, Enti non commerciali con attività lucrativa, proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse alle abitazioni principali, residenze fittizie all'estero.

I due moduli possono essere acquisiti anche separatamente.

Il progetto e/o il regolamento del Consiglio Tributario può essere condiviso con altri Comuni in associazione.